

(N. 1479-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1951

Ratifica del Protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi il 22 aprile 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — All'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949, che il Senato ebbe recentemente a ratificare, con Protocollo addizionale n. 2, firmato dagli stessi Paesi europei interessati a Parigi, il 22 aprile 1950, si intese dare effetto immediato alle disposizioni che riassumevano le raccomandazioni che in data 21 aprile 1950 il Consiglio dell'Organizzazione Europea della Cooperazione Economica (O.E.C.E.) ebbe ad approvare.

Il Senato è oggi chiamato alla ratifica del contenuto del suddetto protocollo addizionale n. 2, le cui principali disposizioni si concretano nei seguenti provvedimenti: estensione a qualsiasi altro debitore designato dall'O.E.C.E. della posizione creata ai soli Paesi debitori nei confronti del Belgio e cioè della Francia, Olanda e Regno Unito; possibilità di un Paese debitore di riacquistare tanto l'oro come le divise versate ad un creditore perché a suo tempo non furono potuti utilizzare i diritti di tiraggio bilaterali stabiliti dal creditore a favore

del debitore (viene considerata la possibilità di riacquisto dell'oro e delle divise anche nel caso di nuovi diritti di tiraggio bilaterali non stabiliti all'epoca del pagamento effettuato in oro od in divise);

revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 34 dell'accordo, per cui il paragrafo *b*) diventa il paragrafo *a*) con la modifica che alle parole « l'organizzazione deciderà » si sostituiscono le parole: « l'organizzazione può decidere » la revisione dell'ammontare dei diritti di tiraggio da presentare all'E.C.A. degli Stati Uniti.

La revisione dell'ammontare dei diritti di tiraggio bilaterali non potrà essere fatta che alle condizioni previste all'annesso *D*; è consentita la revisione dei diritti di tiraggio multilaterali da parte dell'O.E.C.E., solo su domanda del debitore, a favore del quale furono consentiti diritti di tiraggio fino al 31 maggio 1950.

Detti diritti possono essere variati sia in aumento che in diminuzione.

L'entrata in vigore poi del Protocollo è prevista con l'immediata applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 e la sua durata dall'entrata in vigore dell'accordo principale fino alla data del termine previsto, 30 giugno 1950.

Costituendo le norme suesposte un miglioramento sensibile delle condizioni del Patto originario del 7 settembre 1949, in quanto vi si nota un progressivo acceleramento verso norme di una sempre più ampia liberalizzazione, si ritiene opportuna la ratifica da parte del Senato, perchè ciò facendo si conferisce maggiore valore alla precedente ratifica già operata dell'accordo base del 7 settembre 1949.

PASQUINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi il 22 aprile 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.